

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2103 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce nell'allegato I l'elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l'equivalenza di tali attestati al certificato di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 e di comunicarli ai servizi della Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.
- (3) In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione il 1° febbraio 2020, e in vista del termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso) il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione la richiesta di inserire le autorità britanniche nell'elenco delle autorità competenti di un paese terzo ai fini delle norme di commercializzazione in certi settori. In particolare, il Regno Unito si è impegnato a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo dopo il termine del periodo di transizione e ha autorizzato un servizio a rilasciare attestati di equivalenza ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (4) Gli attestati rilasciati dal servizio autorizzato dal Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come equivalenti per il luppolo e tale servizio dovrebbe essere elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1295/2008 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, gli attestati rilasciati dalle autorità del Regno Unito si intendono riferiti solo alla Gran Bretagna.
- (6) Inoltre, l'Australia ha trasmesso alla Commissione una richiesta di modifica del nome e dell'indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (8) Al fine di assicurare la certezza del diritto e garantire un'agevole transizione dei flussi commerciali nel settore interessato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

